



Sent. 26/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4007/EL del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Angelo SBROCCA, c.f.. SBRNGL65B01B519M, nato a Campobasso l'1/2/1965 e residente a Termoli in via G. Cuoco, n. 14; rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Derobertis, c.f. DRBLNZ58E04H096V, pec derobertis.lorenzo@avvocatibari.legalmail.it, e Marina Marta Genco, c.f. GNCNMN78M43H096H, pec avv.marinagenco@legalmail.it; il convenuto ha eletto "*domicilio digitale ai prefati indirizzi pec e domicilio fisico in Campobasso in via U. Petrella n.22 (c/o Nicola Criscuoli)*";

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza dell'11/7/2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché l'avv. Marina Marta

Genco, per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 15/2/2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Angelo SBROCCA, Sindaco del Comune di Termoli, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 6.008,00 in favore di quella amministrazione, in ragione della ritenuta violazione dell'art. 124, comma 8 del d.lgs. n. 156/2006. Il requirente ha riferito che la notizia di danno è rappresentata dalla nota del 26/10/2018, con la quale il Segretario generale dell'ente riscontrava una diffida proveniente da un consigliere comunale e riguardante l'attivazione immediata dell'azione di regresso nei confronti del Sindaco del Comune di Termoli, in conseguenza dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Arpa Molise per il pagamento della sanzione inerente alla violazione amministrativa di cui all'art. 124, comma 8 cit.

Avviata l'attività istruttoria, il settore legale dell'ente aveva trasmesso una relazione nella quale si rappresentava che *"al Sig. Sbrocca, quale sindaco p.t. del Comune di Termoli e a quest'ultimo Ente, quale obbligato in solido, era stata elevata una sanzione – mediante notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 1/2018 del 15.5.2018 – di € 6.000,00 (più € 8,00 di spese di notifica) a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006, in quanto l'Amministrazione non aveva provveduto a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in relazione all'impianto di depurazione sito in Contrada Pantano Basso, ai sensi del comma 8 della norma citata, nei termini prescritti dalla*

cennata disposizione (cioè, un anno prima della scadenza dell'autorizzazione originaria)". La Procura ha altresì riferito che "il Comune aveva provveduto ad impegnare e liquidare la somma con D.D. del 15.6.2018 [...] e contestualmente a intimare, con nota del 22.10.2018, all'ACEA e alla Crea Gestioni Srl – quale gestore del servizio idrico integrato del Comune di Termoli – il rimborso di quanto pagato".

Ha riferito ancora il requirente che, dalle indagini delegate alla Guardia di finanza, è emerso che *"all'esito dell'analisi delle tempistiche del procedimento amministrativo – non sarebbero da ravvisare responsabilità dei dirigenti preposti ai settori interessati dalla violazione in discorso".*

Notificato al sig. SBROCCA il rituale invito a dedurre, egli ha presentato le proprie deduzioni difensive, con contestuale richiesta di audizione personale, avvenuta in data 21/12/2023. Le difese dispiegate in fase preprocessuale non hanno mutato l'ipotesi accusatoria della Procura che, nell'argomentare in senso contrario a quanto dedotto dall'invitato, ha esposto in citazione i motivi dell'odierna contestazione.

Affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra il convenuto e la p.a. che si assume danneggiata, ha asserito che *"la causazione dei pregiudizi erariali siano avvenuti in occasione dell'esercizio delle pubbliche funzioni di competenza dell'odierno convenuto".*

Quanto all'antigiuridicità della condotta, il requirente, ha richiamato la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006 regolante l'attività di gestione delle acque reflue. Ha rilevato anche che *"la richiesta di rilascio della nuova autorizzazione è stata avanzata da Crea Gestioni Srl, in nome e per conto del Comune di Termoli, al SUAP in data 19.11.2015, quindi ben oltre il menzionato termine anticipatorio annuale e che, quindi, non può porsi in discussione l'intervenuta violazione di*

legge che ha dato luogo all'irrogazione della sanzione".

Quanto ai soggetti destinatari dell'obbligo di rinnovo dell'autorizzazione, l'atto di citazione evidenzia come *"l'ARPA Molise abbia elevato la sanzione [...] sul presupposto che tale onere incomba sul Sindaco pro tempore quale "titolare dello scarico" [...] sul presupposto, [...] che la proprietà comunale dell'impianto di depurazione dei reflui urbani [...] assuma valore dirimente ai fini della norma del Codice del 2006, anche ove il servizio idrico integrato sia stato affidato in gestione ad altro Ente [...] e che pertanto, il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente ex art. 50 TUEL, finisca per assumere la posizione di primo destinatario dei doveri di vigilanza e controllo dei processi interni dell'Ente volti alla richiesta di rinnovo del provvedimento autorizzatorio di cui si discute, divenendo quindi il principale responsabile sul piano sanzionatorio"*. Il pubblico ministero ha dunque precisato che *"il punto nodale della vicenda [...] non attiene alle modalità con cui detto servizio è stato assegnato [...] da quale Ente e chi fosse, in ultima istanza, responsabile dell'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge. La vicenda sostanziale che funge da presupposto all'irrogazione della sanzione finisce, semmai, per comprovare la gravità della colpa dell'odierno convenuto: a fronte, infatti, di un assetto ordinamentale e normativo che ben avrebbe potuto sostenere le ragioni del Comune – sia in sede di procedimento sanzionatorio, che di eventuale successiva impugnazione dello stesso, nonché in sede di eventuale rivalsa verso la concessionaria – egli non si è attivato in prima persona, né ha stimolato gli Uffici Comunali ad adoperarsi per evitare la sanzione a carico dell'Ente (o quantomeno a cercare di limitarne l'importo)"*. In merito all'elemento soggettivo, la prospettazione accusatoria è che *"l'odierno convenuto ha omissso di esercitare sia i suoi compiti di manifestazione della volontà dell'Ente nei rapporti con altre Amministrazioni, a protezione e tutela degli*

interessi di quest'ultimo, sia quei poteri di indirizzo e vigilanza tesi, da un lato, ad evitare che l'Ente avanzasse la domanda di rinnovo in ritardo [...] e, dall'altro, ad approntare eventuali difese sia in sede amministrativa che giurisdizionale".

Con riferimento alle iniziative di recupero verso la concessionaria, la Procura ha affermato che *"con nota del 6.6.2023 la concessionaria era stata destinataria di [...] diffida, recante l'avvertimento ad adempiere entro [...] 15 giorni dalla ricezione dell'atto, sotto minaccia (in caso di mancata ottemperanza) dell'avvio di azioni legali"*. Ha escluso, infine, che sussistano i presupposti per valutare alcuna utilità ricavata dall'amministrazione in relazione alla condotta del sig. SBROCCA, così come quelli per l'esercizio del potere riduttivo, riservandosi *"ogni iniziativa e azione in merito a eventuali ulteriori pregiudizi erariali che dovessero emergere in relazione ai fatti sopra descritti"*.

Ha concluso chiedendo la condanna del convenuto *"al pagamento in favore del Comune di Termoli delle somme dianzi specificate, salva diversa valutazione che si rimette sin da ora al Collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato"*, contestualmente formulando istanza di rito monitorio ex art.131, c.g.c.

Con deposito telematico in atti al 19/6/2024, si è costituito in giudizio il sig. Angelo SBROCCA, che ha innanzitutto ricostruito la vicenda per cui è causa precisando che *"ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione unica ambientale c.d. AUA è il gestore degli impianti, ovvero Crea Gestioni Srl, oggi Acea Molise"*.

Ha eccepito la *"Improcedibilità della domanda – assenza del presunto danno erariale"*, argomentando che *"ACEA Molise ha finalmente provveduto a*

rifondere in favore del Comune di Termoli le spese da queste anticipate con determinazione dirigenziale n. 1042 del 15.06.2018[...] Tanto determina, [...] l'improcedibilità dell'avversa domanda e, in ogni caso, l'assenza del presunto danno erariale. E' di tutta evidenza che l'intervenuto pagamento del soggetto effettivamente obbligato al pagamento della sanzione, anticipata dal Comune di Termoli, costituisce elemento preclusivo dell'azione di responsabilità". Da tale argomentazione, ha fatto discendere altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, ha rimarcato che "il servizio idrico integrato, nel periodo 2015-2016, epoca dei fatti, era stato affidato in gestione dal Comune [...] a Crea Gestioni Srl, oggi Acea Molise, giusta convenzione rep. 778/1999 [...]. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione unica ambientale c.d. AUA era, appunto, il gestore degli impianti [...]. Ne consegue l'estraneità dell'Ente e di conserva del Sindaco p.t. al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico [...], ed oggetto dell'asserito danno erariale".

*Il convenuto ha sostenuto altresì che "la carenza di legittimazione passiva dell'Ente risulta confermata dalla deliberazione di giunta regionale n.285 del 15.6.2015 con la quale è stato istituito l'EGAM [...]. Con decreto n. 1 del 16.01.2026 è stata eseguita una delega di funzioni amministrative riservate alla competenza EGAM per la proroga del contratto e assicurarne la continuità al 31.12.2016. Il Comune di Termoli, pertanto, **non** era titolare di alcuna funzione propria in materia di servizio idrico integrato". Ha richiamato precedenti del giudice di legittimità, secondo cui "nello svolgimento dell'attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio - amministrativo connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici*

sulla base del principio della separazione delle funzioni", specificando che non si potrebbe, "pertanto, automaticamente ascrivere al Sindaco di un Comune, specie ove ben strutturato, qualsiasi violazione di norme verificatasi nell'ambito di attività del suo ente, allorché sussista appunto... apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività specifica, a reggenza di rango dirigenziale".

Più in particolare, parte attrice non avrebbe *"tenuto conto al fine di escludere in capo all'avv. Sbrocca la responsabilità del presunto illecito, che peraltro gli deriverebbe sulla scorta della sua sola posizione istituzionale di Sindaco del Comune, omettendosi di verificare se i poteri decisionali relativi al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico in questione fossero stati validamente attribuiti ad organi/imprese, come è il caso di specie"*.

Ha concluso chiedendo di *"dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea e, in ogni caso, assenza del presunto danno erariale; - mandare assolto l'avv. Angelo Sbrocca per le causali di cui in premessa non potendosi ravvisare alcuna responsabilità a carico del medesimo, anche eventualmente per inesistenza dell'elemento soggettivo, con conseguente inesistenza del paventato danno erariale imputabile nei confronti del deducente;- in via subordinata, fare uso del potere riduttivo nella sua estensione massima"*.

All'udienza dell'11/7/2024, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi nonché l'avv. Marina Marta Genco per il convenuto. Entrambi hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri atti, delle cui rispettive conclusioni hanno chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

Con quietanza n. 9255 del 12/6 u.s., il tesoriere del Comune di Termoli ha incassato la somma di euro 6.008,00 dalla società concessionaria della gestione del servizio idrico comunale. Tale versamento è stato effettuato a titolo di rimborso della sanzione pagata dall'ente, sicché ne risulta rimossa la diminuzione patrimoniale inizialmente subita dell'ente stesso.

Le parti concordano sull'avvenuta verifica di tale fatto, che rende non necessaria una pronuncia del collegio in merito alla vicenda dedotta in giudizio, dal che consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ad una valutazione virtuale della questione di causa – atteso l'intervenuto pagamento da parte di un soggetto diverso dal convenuto – è giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio dell'11/7/2024.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 22 luglio 2024

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*